

**Ai componenti dell'Assemblea
ProfessionItaliane**

Circolare n. 03 - Prot. n. 036/2023

Roma, 5 aprile 2023

OGGETTO: Trasmissione proposte a cura delle professioni della Filiera Agro-alimentare.

Cari Presidenti,

in data 29 marzo u.s., come concordato in seguito all'incontro tenutosi il 16 gennaio 2023, sono state inviate al Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, On.le Francesco Lollobrigida, le proposte di ProfessionItaliane elaborate con il contributo delle professioni della Filiera Agro-alimentare.


In estrema sintesi, è stato proposto quanto segue: sburocratizzare sfruttando al meglio il principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione, delegando alle professioni ordinistiche provvedimenti di competenza della PA come atti di verifica, collaudo e controllo, atti di asseverazione e/o certificazione, o atti di monitoraggio sull'applicazione delle norme. Poi ancora, snellire l'iter autorizzativo per la gestione dei boschi, semplificare le pratiche burocratiche per facilitare la Route 2 Market delle produzioni alimentari di natura agricola di piccola e micro-dimensione, rivedere la convenzione stipulata tra AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e i Centri di Assistenza Agricola (CAA), e modificare il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN – FITOFARMACI), con l'obiettivo di coinvolgere e riconoscere il contributo essenziale che i professionisti iscritti agli Ordini possono dare allo sviluppo del settore.

Altresì, è stato richiesto un incontro al fine di illustrare il documento elaborato.

Per Vostra opportuna conoscenza, si allega il documento trasmesso.

Cordiali saluti.

Dott. Rosario De Luca
Vicepresidente Professioni Italiane



Ing. Armando Zambrano
Presidente Professioni Italiane





**Al Ministro dell'Agricoltura, della
Sovranità Alimentare e delle Foreste
On.le Francesco Lollobrigida**
Via XX Settembre, 20
00187 Roma
ministro.segreteria@masaf.gov.it
ministro.caposegreteria@masaf.gov.it

Prot. n. 031/2023

Roma, 29 marzo 2023

**Oggetto: Nota ProfessionItaliane – Trasmissione proposte a cura delle professioni della
Filiera Agro-alimentare.**

Illustre Ministro,

come concordato in seguito all'incontro tenutosi il 16 gennaio 2023, trasmettiamo alla Sua cortese attenzione il documento contenente le proposte delle professioni della Filiera Agro-alimentare.

Altresì, siamo cortesemente a chiederLe un incontro per illustrare il sopracitato.

Cordiali saluti.

Dott. Rosario De Luca
Vicepresidente ProfessionItaliane

Ing. Armando Zambrano
Presidente ProfessionItaliane

Allegato: documento c.s.



**Proposte per il Ministro dell'Agricoltura,
della Sovranità alimentare e delle Foreste**

On.le Francesco Lollobrigida

Roma, marzo 2023

**Documento elaborato con il contributo
delle professioni della Filiera Agro-alimentare**

PROFESSIONITALIANE

COLLEGIO NAZIONALE AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI;

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI;**

CONSIGLIO NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI;

CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI;

CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO;

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI;

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO;

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI;

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI;

CONSIGLIO NAZIONALE GIORNALISTI;

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI;

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI;

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI;**

CONSIGLIO NAZIONALE PSICOLOGI;

CONSIGLIO NAZIONALE SPEDIZIONIERI DOGANALI;

CONSIGLIO NAZIONALE TECNOLOGI ALIMENTARI;

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI BIOLOGI;

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI;

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI E DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE;

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE OSTETRICA;

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI
SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE;**

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE VETERINARI ITALIANI;

ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE.

INDICE

1. LA SUSSIDIARIETÀ PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE E PER LA CERTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI E CERTIFICAZIONI AGROAMBIENTALI AL FINE DI DEFINIRE I TITOLI DI PAGAMENTO DELLE DOMANDE UNICHE PAC, ECOSCHEMI E MISURE AGROAMBIENTALI;	2
2. LA SUSSIDIARIETÀ PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE;	3
3. PAN – FITOFARMACI;	6
4. NOTE PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEL CONTRATTO DI COLTIVAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI;	7
5. VIVAISMO FORESTALE;	8
6. CONOSCENZE E COMPETENZE A FAVORE DELLA ROUTE 2 MARKET (compatibilità e facilitazione all'ingresso nel mercato) DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI;	10
7. SNELLIMENTO ITER AUTORIZZATIVO GESTIONE BOSCHI.	12

1. LA SUSSIDIARIETÀ PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE E PER LA CERTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI E CERTIFICAZIONI AGROAMBIENTALI AL FINE DI DEFINIRE I TITOLI DI PAGAMENTO DELLE DOMANDE UNICHE PAC, ECOSCHEMI E MISURE AGROAMBIENTALI.

PREMESSA

L'Italia risulta essere ai primi posti per complessità e lunghezza delle procedure amministrative che gravano su imprese e professionisti, le quali assorbono molto tempo per essere evase, con costi di difficile determinazione ma stimabili in circa 22 miliardi di euro; qualunque miglioramento in questo senso liberebbe risorse per le imprese, senza costi per lo Stato.

Da uno studio pubblicato dalla Commissione europea "**Analisi degli oneri amministrativi della Pac**" il carico di burocrazia della Pac – Politica Agricola Comune - è più pesante in Italia che nel resto d'Europa, con i costi medi per gli adempimenti legati alla Politica agricola comune che in media superano gli 800 euro l'anno, la cifra più alta in Ue, dopo la Svezia; oltretutto gli agricoltori italiani impiegano in media 30 ore l'anno per sbrigare gli adempimenti burocratici legati agli aiuti Pac, il doppio della media europea.

Qualche miglioramento potrebbe ottenersi sfruttando al meglio il principio di sussidiarietà, che trova fondamento nel quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione e che consente ai cittadini di cooperare, sia come singoli sia attraverso associazioni o altri corpi intermedi, nella definizione degli interventi istituzionali in grado di incidere nella realtà sociale di riferimento.

L'applicazione di questo principio ha visto nell'art. 5 della legge 81/2017 (cd Jobs act del lavoro autonomo), che delega il Governo ad individuare "gli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste", un momento di potenziale, concreta attuazione, dovendo tuttavia rilevare come il Governo abbia fatto consumare la delega senza esercitarla. Al riguardo si evidenzia la necessità di rinnovarla, per dare concreta attuazione ai descritti principi.

Del resto la funzione sussidiaria delle professioni ordinistiche non deve essere intesa come la sostituzione di soggetti privati all'azione pubblica, ma come un'azione di supporto allo Stato e di recupero di efficienza della Pubblica Amministrazione perché adottati procedure più immediate ed efficaci.

A solo titolo d'esempio, fra gli atti di competenza della Pubblica Amministrazione delegabili ai professionisti, ciascuno per quanto di competenza, risultano certamente i seguenti:

1. Atti di verifica, collaudo e controllo di attività svolte da terzi;
2. Atti di asseverazione e/o certificazione della rispondenza alle norme di legge di specifiche attività;
3. Attività di analisi ed istruttoria propedeutiche al rilascio di pareri da parte della Pubblica

Amministrazione;

4. Atti di supporto alla Pubblica Amministrazione;
5. Atti di monitoraggio sull'applicazione delle norme.

2. LA SUSSIDIARIETÀ PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999 ed è indispensabile per l'attivazione di qualsiasi procedimento di aiuto comunitario. Il fascicolo aziendale, sia in formato cartaceo che elettronico, viene costituito dopo la registrazione all'anagrafe delle imprese agricole e ne è parte integrante.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999 e cioè:

a) tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni individuati dall'articolo 15, comma 1, del *decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*, nonché dai soggetti di cui all'articolo dall'art 6 comma 3 del Dgls 74/2018, i Centri di Assistenza Agricola (CAA).

I CAA, delegati ai sensi del regolamento UE n. 907/2014 e sulla base di atti convenzionali con l'OP AGEA e con gli altri Organismi Pagatori Regionali, sono pertanto gli unici soggetti che possono costituire e aggiornare il fascicolo aziendale. **I CAA** possono presentare sia Domanda Unica che domanda PSR previo mandato del produttore. I **produttori** hanno la possibilità di accedere ai dati del proprio fascicolo aziendale solo in consultazione; possono altresì presentare autonomamente la propria domanda unica, ma solo dopo aver fatto validare il proprio fascicolo da un CAA. I **liberi professionisti** hanno invece la possibilità di presentare direttamente la domanda PSR (strutturale) tramite Password rilasciata dal SIAN previa richiesta inoltrata alle Regioni, previa delega del produttore.

La recente decisione di AGEA di imporre che il personale dei CAA sia solo personale dipendente, e pertanto con l'esclusione dei liberi professionisti, costituisce un vulnus ingiustificato che peraltro sembra andare nella direzione opposta della semplificazione e dell'accesso ai dati, altresì diminuendo il livello tecnico del servizio, anche in termini di garanzie, posto che i CAA formati da liberi professionisti hanno una doppia garanzia assicurativa: quella (obbligatoria) prestata dal CAA come soggetto giuridico e quella del singolo professionista, a ciò tenuto dalle norme (DPR 137/2012, Legge 11.01.2018 n.3 e Legge 08.03.2017 n. 24) di riforma delle professioni.

Il fascicolo aziendale consente una visione globale dell'azienda; pertanto, la costituzione, tenuta ed aggiornamento devono essere gestiti con opportune competenze di tipo tecnico attraverso strumenti conoscitivi per il riconoscimento dell'uso del territorio, la comprensione

di informazioni complesse di tipo territoriale, la conoscenza delle nuove normative che determinano una variazione delle classificazioni dell'uso del suolo, la conoscenza delle colture e delle loro utilizzazioni.

Per i liberi professionisti l'impossibilità di poter aggiornare il Fascicolo aziendale (perché arbitrariamente espulsi dai CAA in ragione della loro figura giuridica) costituisce un enorme limite alla operatività, creando disagi per l'accesso ai dati e per la predisposizione delle domande di aiuto, ripercussioni sulla tempestività e sulla qualità della prestazione, con rischi per l'azienda agricola beneficiaria del contributo.

Il fascicolo di fatto è predisposto, essendo stato ideato come un contenitore incrementale, ad espandere il proprio contenuto informativo sulla base di specifiche esigenze; pertanto, opportunamente può essere utilizzato anche in relazione ai recenti interventi legislativi, per il ricalcolo delle rendite catastali, o per l'individuazione dei fabbricati rurali non censiti e l'eventuale recupero di mancati versamenti previdenziali.

L'impegno di ciascun soggetto partecipante al SIAN dovrebbe essere quello di rendere circolanti le informazioni avendo ben presente l'individuazione delle responsabilità connesse alla titolarità dei dati, ai fini della certificazione ed aggiornamento degli stessi analogamente a quanto accade per il cassetto fiscale in cui confluiscono i dati del contribuente che possono essere visionati ed integrati dal commercialista libero professionista, in un'ottica di sistema.

LA PROPOSTA

Come detto l'ultima convenzione AGEA-CAA ha previsto l'esclusione della figura del libero professionista, per sostituirlo con personale esclusivamente subordinato (anche se privo di qualunque titolo specifico o formazione) dove l'unica discriminante è rappresentata dall'elemento della subordinazione. Note sono le vicende che sono seguite a tale proposta, e sappiamo che la questione è in corso di revisione, dovendo al riguardo esprimere apprezzamento per le dichiarazioni in tal senso del Ministro dell'Agricoltura e del nuovo Direttore di AGEA; è tuttavia necessario che queste dichiarazioni siano tradotte in azioni concrete.

A seguire la proposta degli organismi ordinistici del settore:

PROPOSTA

All'art. 2 della "Convenzione" attualmente in essere fra AGEA ed i CAA aggiungere il seguente comma 6:

"Il CAA deve garantire per sé e per le Società convenzionate la separazione tra le attività svolte dagli operatori che hanno accesso al SIAN e le altre attività di consulenza e assistenza agli agricoltori, di cui al presente articolo, comunicando all'Organismo pagatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, le modalità organizzative che garantiscono tale separazione.

Il CAA assicura e vigila che le attività di assistenza e consulenza si svolgano nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 e s.m.i."

Sostituire come segue i commi c) e d) dell'art. 4 della "Convenzione" attualmente in essere fra AGEA ed i CAA:

"c) il responsabile di sede deve avere "comprovata esperienza ed affidabilità" dimostrata attraverso il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

I. iscrizione negli Albi Professionali delle professioni competenti nel settore agrario.

II. titolo di studio in discipline agrarie, forestali o equipollenti, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione ovvero, alternativamente, ad una esperienza di almeno sei mesi nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Politica Agricola Comunitaria e nazionale;

III. esperienza lavorativa di almeno dodici mesi nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Politica Agricola Comunitaria e nazionale, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, CAA riconosciuti e/o Società ausiliarie con gli stessi convenzionate;

i soggetti di cui ai punti II° e III° devono altresì essere lavoratori dipendenti dei CAA o delle società con esso convenzionate.

d) per gli operatori con funzione di supporto al responsabile di sede la "comprovata esperienza ed affidabilità" si deve intendere come il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

I. iscrizione negli Albi Professionali delle professioni competenti nel settore agrario;

II. titolo di studio in discipline agrarie, forestali o equipollenti unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione ovvero, alternativamente, ad una esperienza di almeno sei mesi nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Politica Agricola Comunitaria e nazionale;

III. esperienza lavorativa di almeno dodici mesi anche non consecutivi nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Politica Agricola Comunitaria e nazionale, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, CAA riconosciuti e/o Società ausiliarie con gli stessi convenzionate.

I soggetti di cui ai punti II e III devono altresì essere lavoratori dipendenti dei CAA o delle società con esso convenzionate."

Così modificare il comma 3 del nuovo art. 4 della "Convenzione" attualmente in essere fra AGEA ed i CAA, così come integrato dall'Atto modificativo successivo:

"3. Entro il 31 ottobre XXX tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere in possesso di uno dei requisiti soggettivi indicati nel presente articolo."

3. PAN - FITOFARMACI

Istituito con il D. Lgs. n. 152/2012 ed applicato con il DM 22.1.2014 ha privato i tecnici di qualunque ruolo, anche di quelli precedentemente riconosciuti, altresì ignorando le competenze professionali dei professionisti tecnici iscritti agli Albi Professionali, competenti per legge.

Il problema è rappresentato dall'Allegato "A" al DM 22.1.2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2014 n. 35) che non distingue fra un tecnico iscritto ad un Ordine professionale e le imprese agricole o gli altri operatori del settore imponendo anche a costoro di dover frequentare corsi e sostenere "esami" per poter acquistare presidi sanitari ovvero svolgere consulenza fitoiatrica mentre, in precedenza, i professionisti di cui sopra erano automaticamente abilitati a queste funzioni, per la parte dell'acquisto sulla scorta della professionalità specifica acquisita con il titolo di studio (DPR n. 290/2001 e DPR n. 217/2004) e per la parte della consulenza fitoiatrica sulla scorta delle rispettive previsioni contenute nelle rispettive leggi professionali.

LA PROPOSTA

Così modificare il comma 2 del punto A.1.4 "Requisiti di accesso ai corsi di formazione per utilizzatore professionale e distributore" dell'allegato "A" al DM 22.1.2014:

"2. Fermo restando quanto previsto al primo comma del punto A.1.8, possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di consulente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012."

Così modificare il punto A.1.8 "Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti" dell'allegato "A" al DM 22.1.2014:

"Sono esentati dall'obbligo di frequenza dei corsi e dell'esame finale di utilizzatore professionale, distributore e consulente gli iscritti in ordini e collegi professionali competenti nel settore agrario, comunque soggetti all'aggiornamento periodico da attuarsi anche con la formazione continua di cui all'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137."

Fermo quanto previsto al comma precedente, le Regioni e le Province autonome, possono esonerare dalla frequenza al corso di base e dall'esame i seguenti soggetti:"

Così modificare il punto A.1.13 "Sospensione e revoca delle abilitazioni" dell'allegato "A" al DM 22.1.2014:

"Le competenti Autorità regionali e provinciali hanno il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C. Il periodo di sospensione è stabilito dalle competenti Autorità regionali e provinciali in relazione alle inadempienze riscontrate ed è comunicato agli ordini e collegi ai quali i soggetti sospesi siano eventualmente iscritti per le valutazioni disciplinari conseguenti."

4. NOTE PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEL CONTRATTO DI COLTIVAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI

Il contratto di coltivazione di piante ornamentali deve essere uno strumento previsto dal codice dei contratti per la fornitura di piante ornamentali agli enti pubblici, comuni in primo luogo, sulla base di una programmazione pluriennale (in quanto la produzione di piante ornamentali per il verde pubblico richiede una coltivazione in vivaio di almeno 3/5 anni ed è quindi difficile per i vivaisti programmare produzioni a così lunga scadenza) secondo i seguenti principi:

- dare ai vivaisti che si impegnano in una coltura poliennale maggiori garanzie di acquisto delle piante coltivate ed agli Enti pubblici, nell'ambito della programmazione pluriennale di bilancio prevista per legge, migliore certezza di avere al momento della realizzazione dell'impianto arboreo il materiale vegetale necessario e con caratteristiche adeguate alle proprie esigenze;
- ove possibile, disgiungere la fornitura delle piante dalla realizzazione dell'opera a verde, la cui progettazione deve essere redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo secondo le competenze di legge. A quest'ultimo può anche essere demandato il controllo della qualità del materiale arboreo fornito dal vivaista nell'ambito di una fornitura poliennale;
- dotare gli Enti pubblici debbono dotarsi dei necessari strumenti di programmazione, per individuare le aree dove realizzare i nuovi investimenti con la quantificazione delle piante per ogni singolo intervento e con la definizione dell'anno di realizzazione;
- prevedere la nuova fattispecie del "*contratto di coltivazione di piante ornamentali*" come strumento per gli Enti per aggiudicare la fornitura di piante vive per più anni ed a distanza di anni, alla quale possono accedere tutti i vivaisti iscritti nel relativo registro;
- garantire, nell'ambito del "*contratto di coltivazione di piante ornamentali*" i principi di trasparenza, imparzialità ed accesso al mercato di cui al cd "Codice degli appalti".

5. VIVAISMO FORESTALE

L'attività vivaistico-forestale è finalizzata alla produzione di semenzali ed astoni di specie di interesse forestale. Essa sta riscoprendo un nuovo e marcato interesse per la volontà diffusa e comune in tutti i paesi di voler aumentare la superficie coperta da foreste ed in particolare intorno alle città ed anche all'interno con quella che viene comunemente definita forestazione urbana. Oggetto di puntuali interventi con il cosiddetto "decreto clima" del 2019 e ribadita nei documenti del PNRR il cui bando attuativo prevede di piantare 6,6 milioni di alberi nel triennio 2022-2024.

I Vivai forestali rientrano nella competenza delle Regioni (ed ivi sono stati trasferiti dalla precedente competenza statale) ma la produzione attuale non sembra essere sufficiente a fronte della maggiore domanda dei bandi PNRR od agli obiettivi dell'agenda 2030 per "città e comunità sostenibili" (solamente in Italia si dovranno piantare circa 230 milioni di alberi nei prossimi 8 anni).

Nei documenti dell'Unione Europea si prevede addirittura che in tutta l'Unione si mettano a dimora 3 miliardi di alberi entro il 2030 per attività di imboschimento di aree degradate e marginali, di rimboschimento, di forestazione urbana e periurbana per la lotta all'erosione del suolo, la mitigazione degli effetti delle precipitazioni estreme, la lotta all'inquinamento ed il contrasto all'isola di calore urbana. Per tutto ciò sono necessarie nuove aree verdi ed aree boscate nelle zone più sensibili ed a maggiore rischio ed in specie in prossimità delle aree urbane.

E' evidente che per realizzare questi obiettivi occorre prima di tutto produrre le piante, ed i vivai forestali ad oggi sono assolutamente insufficienti arrivando a produrre circa 2 milioni di piante forestali all'anno: si stima infatti che nell'insieme dei vivai forestali non si trovino più di 5 milioni di piante e non tutte esitabili nell'anno. Conseguentemente è urgente affrontare i seguenti temi:

- **il riordino delle aree di provenienza del materiale di base di propagazione (boschi e/o arboreti da seme, collezioni di germoplasma) di tutte le specie di interesse** coinvolte nel settore strettamente forestale e nel verde urbano e quindi la definizione degli aspetti gestionali delle stesse;
- l'implementazione di una **normativa per il controllo e la certificazione delle qualità intrinseche ed estrinseche del materiale di propagazione e dello stato fitosanitario** di questo in considerazione anche della propria movimentazione territoriale (scambi commerciali a livello globale e locale);
- la realizzazione/ristrutturazione di una **rete di vivai forestali (pubblici/privati) progettati e realizzati sulla base di strategie moderne** che consentano l'impiego delle tecniche dell'agricoltura di precisione, di difesa fitosanitaria anche attraverso sistemi di autocontrollo sanitario e dei processi propri di una gestione digitalizzata relativa ai dati di produzione e richiesta (vendita) di facile e rapida consultazione a

favore di una semplificazione delle procedure amministrative;

- la **formazione ed informazione tecnica degli addetti** (imprenditori vivaisti e loro manodopera);
- la formazione di **nuove professionalità** attraverso il coinvolgimento delle strutture di istruzione pubbliche e della formazione professionale (ad es.: ITS);
- il **rafforzamento della Commissione tecnica ministeriale**, che si occuperà di: coordinare le diverse iniziative e competenze; **assicurare il coordinamento assieme alle Regioni** - che per legge sono gli organismi ufficiali, e infine favorire la comunicazione, ovvero garantire una costruttiva partecipazione dei proprietari e delle imprese nella definizione nei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale.

6. CONOSCENZE E COMPETENZE A FAVORE DELLA ROUTE 2 MARKET (compatibilità e facilitazione all'ingresso nel mercato) DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI

OBIETTIVO

Favorire e rendere più snelle le pratiche burocratiche per facilitare la "Route to market" delle produzioni alimentari di natura "agricola" di piccola e micro-dimensione, contribuendo ad aumentare il fatturato e quindi il sostentamento economico delle imprese agroalimentari.

Buone pratiche volte a diminuire l'isolamento di *Operatori del Settore Agroalimentare* residenti nelle aree marginali, arginando il progressivo abbandono delle attività tipiche delle aree periferiche e l'impoverimento generale del patrimonio della cultura alimentare.

AZIONI E PROPOSTE PRATICHE

Gli elementi costitutivi su cui si svilupperà il valore espresso, attraverso la sussidiarietà degli Ordini proponenti, si può sintetizzare nelle seguenti *azioni*:

- a) Ottimizzazione della produzione e/o della lavorazione dei prodotti agroalimentari attraverso la calibrazione e la miniaturizzazione di impianti e processi produttivi;
- b) L'aiuto nella implementazione di un sistema di controllo e monitoraggio della qualità e salubrità delle produzioni e del prodotto finito all'interno delle vigenti leggi ed in coordinamento con il Ministero Sanità, al fine di consentire l'abbattimento di ostacoli burocratici spesso bloccanti ed inibenti ed anche fornendo aiuto nelle eventuali gestioni di criticità, rischi o crisi alimentari;
- c) L'etichettatura, compatibile con gli aspetti cogenti e lo storytelling aziendale e del progetto;
- d) Il coinvolgimento e la partecipazione dei consumatori nell'ottica di un'economia collaborativa finalizzata all'educazione alimentare per coproduttori (intesi consumatori e produttori);
- e) La distribuzione e il trasporto, sinergica tra produzione e consumo nelle sue varie forme dal consumo alla ristorazione collettiva (scuole, ospedali e industria) e food service, promuovendo la permanenza della maggior parte del valore aggiunto nel territorio;
- f) la gestione dei rifiuti, dello spreco e della perdita alimentare, tenendo in considerazione il risparmio dell'energia in una logica di sostenibilità;
- g) l'istruzione e la formazione anche attraverso le Fattorie Didattiche, gli istituti agrari ed alberghieri e la relativa condivisione del sapere tra pari.

Sono di seguito elencate le *proposte pratiche*, quelle volte all'erogazione di un pacchetto di servizi per le MPMI agroalimentari, tese a modernizzare la loro gestione e che possano coadiuvarle a presentarsi sul mercato anche internazionale, esempi:

1. Redazione delle Schede Tecniche con le Specifiche di Prodotto caratterizzanti e discriminanti i medesimi prodotti;
2. Verifica compatibilità del packaging sulla matrice alimentare contenuta e creazione di etichettatura accattivante, smart, con tabella nutrizionale;
3. Attuazione dell'analisi dei flussi; applicando parametri valutativi del prodotto, quali Key Performance Indicator, tramite IC&T, per la elaborazione delle informazioni acquisite;
4. Collaborazione con settore Ho.Re.Ca.D.O. e conseguente calibratura dell'offerta e della domanda, qualificando e quantificando le merci scambiate tra operatori coinvolti;
5. Campagne di comunicazione sul valore identitario e qualitativo delle produzioni tipiche coinvolte anche con eventi collaborativi di promozione dei prodotti.

MONITORAGGIO

Misuratori legati alla tracciabilità con utilizzo delle tecnologie blockchain, attraverso lo schema (Plan, Do, Check, Act) pianificare, fare, controllare e agire per cambiare e affinare i processi, con particolare attenzione a formazione e aggiornamento di soggetti attuatori e beneficiari.

MODALITA' ATTUAZIONE

Gli Ordini professionali, tramite le loro organizzazioni territoriali ed in un contesto di applicazione del principio di sussidiarietà, all'interno delle loro aree, identificano i progetti meritevoli di una implementazione e propongono il progetto seguendolo nel suo sviluppo e rendicontandolo tramite stati di avanzamento. Il Ministero funge da ente facilitatore e sponsor tramite un fondo ad hoc debitamente strutturato (ad esempio ricavabile dal Fondo per Risorse Organizzative per la parte organizzativa e Agricoltura 4.0. per la digitalizzazione delle imprese agricole per la parte produttiva, ma soprattutto dalle Misure del Piano Strategico Nazionale sulla PAC formalmente adottato il 2 dicembre 2021 con l'accordo sulla riforma della Politica Agricola Comune). I progetti dovranno essere seguiti pretendendo una rendicontazione dettagliata inclusiva dei dati di alcuni KPI fondamentali come fatturato atteso e realizzato, occupazione attesa e realizzata per valutarne il ritorno dell'investimento. Importante definire le caratteristiche (limiti di fatturato, numero addetti, altitudine e localizzazione geografica ecc. ecc.) delle microimprese possibile oggetto dell'intervento come elemento caratterizzante del progetto.

7. SNELLIMENTO ITER AUTORIZZATIVO GESTIONE BOSCHI

INQUADRAMENTO

Tutti i boschi in Italia, nella loro naturale multifunzionalità, assolvono a molteplici servizi. Molti sono vincolati a fini di tutela ambientale, spesso a scopi idrogeologici nonchè a fini paesaggistici (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio d.lgs 42-2004, art 142 lettera G).

La Selvicoltura è l'insieme di tecniche che la scienza, la tradizione, e le osservazioni, hanno studiato come idonee per la gestione dei boschi. Le finalità gestionali sono molteplici e possono essere volte alla manutenzione del territorio italiano dal dissesto idrogeologico, al recupero o mantenimento della biodiversità, alla produzione legnosa, all'accumulo di CO2 etc. etc.

In sostanza in un contesto storicamente abitato come l'Italia, la selvicoltura è ciò che da sempre gestisce la parte boscata, contribuendo alla bellezza del paesaggio italiano. I boschi si sviluppano, crescono, vengono utilizzati, poi ricrescono, da tempo immemore, e il paesaggio muta con essi.

Per questo motivo l'articolo 149 alla lettera C, tra gli interventi esclusi dalla autorizzazione vede:

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

PROBLEMATICHE

Tuttavia moltissimi boschi – circa il 35% del totale - , oltre al vincolo ex art.142 lett G, hanno quello della dichiarazione di notevole interesse, in quanto ricadenti nelle aree ex art. 136 del codice.

Il vincolo tende a mantenere inalterata la situazione esistente, ma non tiene ovviamente conto del grano che cresce e matura e durante l'anno cambia di colore, come non può tenere conto del fatto che molti di questi territori siano stati abbandonati e su prati tutelati siano serenamente cresciuti boschi. In alcuni posti tutela pianta meravigliose, che però sono morte da decine di anni. In altri luoghi, sono tutelati rimboschimenti di specie che ora sono considerate esotiche. Le aree con questo tipo di vincolo, sono meritorie, ma non tengono conto del fattore tempo cronologico; infatti i boschi nascono, crescono e invecchiano a prescindere dall'uomo che, attraverso le normali tecniche della selvicoltura, li gestisce.

I procedimenti amministrativi richiedono l'autorizzazione paesaggistica e quindi tempi lunghi non compatibili con le necessità di intervento immediato. Si evidenzia che essa occorre per qualsiasi intervento selvicolturale ricadente in queste aree. Anche la legna per l'inverno della famiglia. Anche il taglio della pianta che rischia di cadere. E ricordiamo che la selvicoltura ha come obiettivo la gestione e perpetuazione del bosco.

PROPOSTA

Si propone quindi, nel riconoscere la normalità e ordinarietà della selvicoltura, che ha specifici percorsi amministrativi, di modificare la lettera C del comma 1 dell'articolo 149 del d.lgs 42/2004 passando dal vigente:

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

A un nuovo

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Redatto con il contributo delle professioni della Filiera Agro-alimentare.